

Norme & Tributi

Cassazione
Bancarotta
fraudolenta
ai sindaci che
non denunciano

Per evitare responsabilità penali, i sindaci, in presenza di operazioni che destano evidenti sospetti, devono azionare i poteri sia ispettivi sia di denuncia.

Ambrosi e Iorio — a pag. 22

Condominio
Superbonus,
azioni
polizze
assicurative

La circolare 30/E, del 22 dicembre 2020, dell'agenzia delle Entrate (paragrafo 6.4.1.) ha chiarito la previsione del DL Rilancio in tema di polizze assicurative.

Pier Paolo Bosso — a pag. 23

Coop, la rivalsa complica la ritenuta del 12,5% sui ristorni

LEGGI DI BILANCIO



La normativa riduce l'imposta se è versata con la delibera di aumento

L'anticipo dell'onere è rischioso quando il capitale copre le perdite

Adriano Melchiori

È definitiva, nei commi 42 e 43 della legge 178/20, la facoltà per le società cooperative di anticipare il versamento e di ridurre dal 26 al 12,5% la ritenuta a titolo d'imposta sui ristorni attribuiti ad aumento del ca-

pitale sociale dei soci persone fisiche (si veda "Il Sole 24 Ore" del 20 novembre scorso). La modifica, richiesta dall'Alleanza delle cooperative Italiane per incentivare e semplificare il trattamento fiscale del ristorno, potrebbe essere vanificata dalle modalità di rivalsa sui soci.

La nuova agevolazione - facoltativa e rimessa alle decisioni dell'assemblea - riguarda i soli ristorni riconosciuti mediante quote/azioni ai soci persone fisiche, non imprenditori né detentori di partecipazione qualificata. Come chiarito dalle Entrate (risoluzione 172/02 e circolare 53/02), i ristorni non sono tassati se realizzati per i soci una rettificazione di costo dei beni e dei servizi acquistati dalla cooperativa (per esempio cooperative di consumo o di credito per commissioni e interessi passivi). Mentre sono tassati se si traducono in una integrazione retributiva o in un maggior compenso (cooperative di lavoro o di credito per gli interessi attivi sui depositi). In questo caso, il ristorno è

imponibile e, se monetario, sconta la tassazione del reddito integrato (ritenute su retribuzioni o su interessi attivi). Se, invece, il ristorno è corrisposto con quote/azioni, è trattato come utile destinato a capitale (ex articoli 6/2 Dl 63/02 e 7/3 legge 59/92) e, in regime di sospensione d'imposta, la sua imponibilità è rinviata al momento del rimborso del capitale con applicazione di una ritenuta a titolo definitivo, senza adempimenti per il socio.

Poiché nelle cooperative la liquidazione delle quote/azioni avviene solo quando il socio esce dall'ente (per recesso - che non può essere parziale ex articolo 2532/1 Codice civile - esclusione o morte), o in caso di acquisto di quote/azioni proprie da parte della società (articolo 2529), la cooperativa deve tenere evidenza per ciascun socio della quota di capitale originata da ristorni imponibili, nonché applicare e versare la ritenuta su ciascun rimborso o riacquisto di azioni. Da qui la facoltà di semplificare l'operati-

NT+FISCO
ADEMPIMENTI



LO SPECIALE
Le novità per imprese e professionisti

Uno speciale interamente dedicato alla legge di Bilancio 2021. Dai bonus al restyling degli adempimenti, a disposizione dei lettori la raccolta degli articoli sulle novità della legge 178/2020 destinate a imprese e professionisti.

Lo speciale è disponibile su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

vità, consentendo all'assemblea di deliberare un'unica e anticipata applicazione della ritenuta all'atto dell'attribuzione dei ristorni a capitale sociale, con possibilità di estendere l'agevolazione anche ai ristorni capitalizzati prima del 1° gennaio 2021. Esercitando la facoltà viene meno il regime di sospensione d'imposta ma va chiarito quando la cooperativa si ravviva sui soci: 1) se contestualmente al versamento della ritenuta (ex distribuzione di utili in natura); 2) quando viene rimborsato il capitale (come stabilito dall'articolo 7/3 della legge 59/92). Nel primo caso i soci si sobbarcheranno le perdite immedie delle ritenute versate. Nel secondo, l'anticipazione rimarrà per anni a carico della cooperativa, sia sul piano finanziario che contabile. Da considerare che l'esercizio della facoltà anticipa un onere (versamento ritenute) non dovuto e irrecuperabile in caso di eventi di successo (utilizzo del capitale a coprire le perdite).

SOCIETÀ DI CAPITALI

Niente sospensione per le perdite del 2021

La possibilità di ripianare dopo i cinque anni vale solo per il rosso 2020

Angelo Busani

Delle «perdite emerse» per Spa e Srl nell'esercizio 2020 (se coincidente con l'anno solare) o nell'esercizio 2020-2021 (se si tratta di un esercizio "a cavallo") se ne parlerà nel 2026 (o, rispettivamente, nel 2026-2027). È quanto sancito dall'articolo 1, comma 266, legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

La norma in questione sostituisce quella recata dall'articolo 6 del Dl 23/2020, che aveva sterilizzato le perdite maturate nel 2020 e che, secondo l'interpretazione maggioritaria, aveva pure sterilizzato le perdite del 2019 accertate in bilanci ap-

provati dopo l'emanazione del Dl 23/2020 (il 9 aprile 2020).

La nuova norma anzitutto sospende l'obbligo di ridurre il capitale sociale (articoli 2446 e 2482-bis del Codice civile) qualora la perdita entro il terzo del capitale sociale (ma non sotto il minimo) conseguita nel 2020 non sia ripianata entro l'anno "di grazia", vale a dire entro l'esercizio successivo (2021) a quello nel quale la perdita è stata rilevata.

Ora invece gli anni di grazia diventano cinque: cosicché, restringendo il discorso, per semplicità, agli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare, la perdita maturata nel 2020 (accertata nel 2020 o nel 2021), che avrebbe il 2021 come anno di grazia, beneficia di uno stato di sospensione fino alla fine del 2025. Nell'assemblea di bilancio del 2026, se non sarà ancora ripianata,

scatterà l'obbligo di riduzione del capitale sociale.

Analogha soluzione è disposta per le perdite che eccedano il terzo del capitale sociale e lo riducano sotto il minimo, le quali obbligano (articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile) a una immediata riduzione del capitale sociale e alla sua ricostituzione al livello minimo legale, salvo che la società sia sciolta o trasformata in una società di persone: è ora disposto, dunque, che pure queste perdite rimangono nel limbo fino alla «chiusura dell'esercizio» 2025, di modo che per le deliberazioni di ripianamento, scioglimento e trasformazione ci sarà tempo fino alla primavera del 2026.

Di tutte queste perdite "congelate" dovrà essere tenuta un'apposta memoria nella nota integrativa al bilancio, ove dovranno essere indicate l'origine delle perdite e le loro

«movimentazioni» successive (ad esempio: il loro ripianamento parziale o totale durante il periodo di congelamento).

La norma di cui all'articolo 1, comma 266, legge 178/2020, concerne «le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020»; quindi, non dovrebbe riguardare le perdite che matureranno nel 2021 (ed esercizi successivi), con la conseguenza che, se questa interpretazione fosse confermata e se non ci fosse un altro intervento del legislatore, le perdite che maturino nel 2021 e che (al netto di quelle degli esercizi precedenti, le quali sono sterilizzate) portino il capitale sotto il minimo, dovrebbero essere ripianate "senza indugio", mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di

ripianamento nel 2023.

Quanto alle perdite maturate nel 2019, accertate dal 9 aprile 2020, l'opinione maggioritaria ne aveva sostenuto l'equiparazione alle perdite maturate nel 2020.

Seguendo questa linea di pensiero: ● se nel 2020 sono emerse ulteriori perdite, si inglobano quelle del 2019 con quelle del 2020 e se ne riparla nel 2026;

● se nel 2020, invece, non fossero state conseguite nuove perdite ma quelle del 2019 risultassero ancora oltre il terzo nel bilancio 2020 (perché, ad esempio, il risultato dell'esercizio 2020 avesse concorso a ripianarle solo parzialmente), il 2020 si deve considerare come il primo di sei anni di grazia poiché, anche in questo caso, il tema del ripianamento si sospende e si riapre nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPUNTAMENTO

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

Telefisco si fa in tre Aperte le iscrizioni per scegliere l'offerta

L'operazione Telefisco 2021 compie un altro passo in avanti importante ed entra sempre più nel vivo. Dai giorni scorsi è, infatti, possibile registrarsi sul sito della manifestazione (all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco) in programma il 28 gennaio e decidere di scegliere uno dei pacchetti previsti per la partecipazione all'evento. Cliccando su «Partecipa a Telefisco» si accede a tutte le informazioni per la registrazione e per l'acquisto delle differenti soluzioni. Telefisco rilancia, infatti, la sfida nell'era del Covid-19 con la trentesima edizione che prevede una modalità di partecipazione nuova e più ricca di opzioni. L'edizione 2021 si svolgerà giovedì 28 gennaio 2021 dalle 9 alle 18 sulla piattaforma dedicata a Telefisco. Tanti i temi sul tavolo: dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio per l'anno prossimo in corso di approvazione alle regole per i bilanci, dalle disposizioni sul superbonus alle novità in materia di Iva, dalle rivalutazioni alle misure agevolative previste per le imprese. Il format sarà innovativo, con uno svolgimento interamente da remoto, e prevede tre differenti livelli di fruizione per i quali è già possibile effettuare le operazioni di registrazione e di acquisto. Scendiamo, allora, nei particolari delle diverse formule disponibili.



1. Telefisco Base

Il primo livello dà la possibilità di partecipare, gratis e in diretta, al convegno de L'Esperto risponde, all'indirizzo ilsole24ore.com/telefisco, e seguire le relazioni degli esperti e i chiarimenti della amministrazione finanziaria. La visione consentirà di fruire di crediti formativi e di inviare quesiti agli esperti del Sole, che risponderanno online e sul giornale.

2. Telefisco Plus

Con questa modalità si potrà vedere la diretta di Telefisco, ottenere i crediti formativi e inviare i quesiti, ma, soprattutto, si potranno seguire i lavori del convegno e le relazioni anche in differita, assicurandosi di conseguire tutti i crediti formativi anche in caso di impossibilità di seguire la diretta completa. Il modello Plus, consentirà di accedere, inoltre, a sei relazioni aggiuntive che permetteranno di ottenere crediti formativi in più e di ricevere la dispensa con le relazioni; i non abbonati avranno la possibilità di consultare per 30 giorni NT+Fisco, fino al 28 febbraio. L'accesso a Telefisco Plus sarà possibile - prezzi validi fino al 27 gennaio - al costo di 14,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di 24,99 euro per gli altri partecipanti. E poi - prezzi validi dal 28 gennaio - di 19,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di 29,99 per gli altri partecipanti.

3. Telefisco Advanced

Chi sceglierà questa modalità, al costo di 49,99 euro (prezzo valido fino al 27 gennaio) e di 59,99 (prezzo valido dal 28 gennaio) oltre alle opportunità che sono già garantite da Telefisco Base e Telefisco Plus, potrà seguire nel 2021 otto webinar con gli esperti di Telefisco in tema di adempimenti e scadenze. Con la possibilità di inviare quesiti agli esperti e averne risposte nel corso dei webinar. Inoltre la scelta di Telefisco advanced consentirà di avere la «Guida pratica - Imposte dirette», in formato digitale.

www.ilsole24ore.com/telefisco

Le informazioni e le indicazioni per la registrazione

Il Sole
24 ORE

TROVARE LA SCUOLA GIUSTA È POSSIBILE.

La scuola attraversa un momento difficile, ma il momento di pensare al futuro è adesso. Dal 4 gennaio è aperta la procedura online del Ministero dell'Istruzione per la scelta della scuola superiore. Ci sarà tempo fino al 25 gennaio e, per genitori e studenti, la decisione si annuncia delicata. Per questo Il Sole 24 Ore ha preparato, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Presidi (Anp), una guida dove trovare i consigli degli esperti, gli approfondimenti della nostra redazione, le classifiche di Eduscopio sulle migliori scuole. Tutto ciò che serve per non farsi trovare impreparati.

ilsole24ore.com

IN EDICOLA VENERDÌ 8 GENNAIO CON IL SOLE 24 ORE A 0,50€*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 0,50€.